



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Assessoradu de sos trasportos**

**Assessorato dei trasporti**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO IN  
CONTINUITÀ TERRITORIALE CON L'ISOLA DELL'ASINARA: LINEA PORTO  
TORRES - ISOLA DELL'ASINARA (CALA REALE) E V.V.. (CIG: 8146706A75)**

\*\*\*\*\*

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla -----  
-----, codice fiscale -----, nella sua qualità di Direttore del  
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale  
dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto  
dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione -----  
-----, domiciliata per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con  
sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 23, di seguito denominata per brevità  
**“Regione”**

**E**

- \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità anche **“Aggiudicatario”** o  
**“Società”**) con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale  
e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la  
C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, domiciliata per il presente atto presso la sede della Società, la  
quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".-----

**Premesso:**

➤ che il contesto normativo di riferimento è rappresentato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: -----

- Il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final);-----

- la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;-----

- Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57;-----

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;-----

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;-----

- il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative" con il quale si è data attuazione alla legge "Bassanini" n. 59 del 1997



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e si sono espressamente conferite alla REGIONE Sardegna le funzioni e i compiti

che il d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro

subordinandole all'effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;-----

- il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni

delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE)” che modifica il regolamento

(CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie

navigabili interne” e s.m.i.;-----

- l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – “Disposizioni urgenti per

l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di

giustizia delle Comunità Europee” – convertito, con modificazioni, nella legge 20

novembre 2009, n. 166 – rubricato “Disposizioni di adeguamento comunitario in

materia di liberalizzazione delle rotte marittime” – il quale prevede, tra l’altro, la

liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per

quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di

programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di

servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa REGIONE nonché, il

trasferimento a titolo gratuito dell’intero capitale sociale della Saremar-Sardegna

Regionale Marittima S.p.a. alla Regione Sardegna;-----

- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.

136.” e s.m.i. -----

- la Convenzione internazionale SOLAS 74 e s.m.i.;-----

- il Decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, recante “Attuazione della direttiva

98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da



passeggeri adibite a viaggi nazionali” e s.m.i.;-----

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;-----

- il Regio decreto del 23 maggio 1924 n. 82, recante “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e s.m.i.;---

- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri" e s.m.i.; ----

- la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”;-----

- la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 22/2019 del 13.3.2019, con la delibera, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”* e rispettivi allegati, con la quale l'Autorità ha recentemente approvato le linee guida in materia di affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di passeggeri;

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 32/53 del 8.8.2019, recante *“Disposizioni di indirizzo politico amministrativo per l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara, linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v., ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.”*, con la quale



*la Giunta regionale ha dettato le linee guida per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi marittimi continui, adeguati, certi ed accessibili, relativi al collegamento con l'isola dell'Asinara", con la quale la REGIONE ha dettato le linee guida per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi marittimi continui, adeguati, certi ed accessibili, relativi ai collegamenti con l'Isola dell'Asinara (linea Porto Torres/Cala Reale)-----*

➤ che la citata Deliberazione di G.R. n. 32/53 su tali collegamenti, quali presupposti del procedimento di gara per l'aggiudicazione dei servizi in esame, ha previsto anche la necessità di definire i livelli dei servizi marittimi continui da garantire e il quadro tariffario di riferimento;-----

➤ che l'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3577/92 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale, e che nell'imposizione degli oneri di servizio pubblico si deve stabilire, tra l'altro, quali porti devono essere serviti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio, le tariffe;-----

➤ che in virtù delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione, della normativa nazionale in materia e della citata L.R. n. 21/2005, la Regione svolge le funzioni di programmazione e amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'isola;-----

➤ che il Decreto dell'Assessore dei trasporti N. 6 del 3.12.2019, recante "*Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l'isola dell'Asinara e del quadro tariffario di riferimento*", ha definito i predetti servizi minimi di trasporto pubblico marittimo ed il quadro tariffario di riferimento;-----



➤ che con la Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'Isola dell'Asinara per la linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v. (CIG:8146706A75) in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità stabilite negli atti di gara ad essa allegati, come da avviso di gara pubblicato sulla GUUE (n. GU/S \_\_\_\_\_/S \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_, pubblicato sulla GURI (5^ Serie Speciale) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché pubblicato in data \_\_\_\_\_ sul profilo committente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;-----

➤ che con la medesima predetta Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il disciplinare di gara, lo schema del presente contratto di servizio e i relativi allegati contenenti la regolazione degli obblighi di servizio pubblico nei collegamenti marittimi regionali;-----

➤ che con Determinazione prot. n. \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti la gara suddetta è stata aggiudicata alle condizioni di cui al presente contratto di servizio e ai documenti di gara nonché all'offerta tecnica ed economica presentata da Società;-----

➤ che la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire



tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per

la formulazione dell'offerta;-----

➤ che la Regione ha individuato la Società aggiudicataria nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti della stessa sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; -----

➤ che relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, ritenuto di dover addivenire alla sottoscrizione del contratto, si ritiene di procedere alla stipula del medesimo, in attesa del rilascio da parte della Prefettura della documentazione antimafia, restando inteso che l'esito negativo del provvedimento costituirà condizione risolutiva del contratto; -----

➤ che Società ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, come stabilito nel disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; -----

➤ che la Società è altresì in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;-----

➤ che la Società, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;-----

➤ che, in caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell'Allegato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto



nell'Allegato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta

tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle

contenute nell'Allegato tecnico e suoi allegati.-----

➤ che le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni

caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la

Regione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte

a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.-----

➤ che la Società è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del

contratto;-----

➤ che ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:-----

- corsa persa: corsa non effettuata;-----

- tratta o Linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla

sequenza con cui questi porti vengono toccati;-----

- persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR): qualsiasi persona la cui

mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica

(sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale,

o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione

richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i

passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;-----

- cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e

per il quale sia stato prenotato almeno un posto;-----

- ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del





passaggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo

effettivo o previsto;-----

- cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed

imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre,

inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo

e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle

pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di

personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le

guerre;-----

- Allegati e termini di scadenza: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei

vari obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di

dati; informazioni; etc.), non indicati in maniera esplicita nel presente contratto e nei

relativi allegati, potranno essere rapportati all'anno solare o contrattuale; quando gli

stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno potranno essere adattati al

proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;-----

➤ per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda

alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne

costituisce parte integrante e sostanziale;-----

➤ si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della Società affidataria

tramite DURC On Line n. prot. INAIL/INPS \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con scadenza

validità al \_\_\_\_\_;-----

➤ l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento

troverà copertura finanziaria con fondi regionali in conto del Capitolo SC07.0611 -

Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, - C.d.R. 00.13.01.02 del

Bilancio pluriennale della Regione;-----



➤ che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata.-----

**TUTTO CIO' PREMESSO-----**

I comparenti, come sopra costituiti, confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. -----

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono anche contenute nel Disciplinare di gara, nell'Allegato tecnico, nell'Offerta tecnica, nell'Offerta economica, nonché negli Allegati al presente contratto (.....) e in tutta la documentazione presentata da Società nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti tutti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati. -----

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte. -----

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti: -----

Allegato A      Certificato C.C.I.A.A. -----

Allegato B      Offerta tecnica (C1) -----

Allegato C      Relazione tecnica -----

Allegato D      Offerta economica (C2) -----

In proposito convengono e stipulano quanto segue:-----

#### **ART. 1 - OGGETTO**



1. Il presente contratto regola gli obblighi di servizio pubblico (OSP) svolti da Società per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci, tra la Sardegna e l'isola dell'Asinara: linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale), di seguito elencati e meglio individuati nel documento “Allegato B” recante il “Programma di Esercizio”, che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sono incluse tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui sopra.-----

2. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, la Società si assume i rischi commerciali ed industriali per come regolati dal presente contratto di servizio.-----

3. La Società potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata, e senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.-----

## **ART. 2 – DURATA**

1. L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa. Il periodo di vigenza contrattuale massimo è pari a 72 (settantadue) mesi/6 (sei) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di attivazione del servizio per motivi d'urgenza.

2. Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, la Regione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al



presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Regione.-----

3. Alla data di scadenza del presente contratto, oppure in caso di cessazione anticipata, la Società è tenuta a garantire, se richiesto dalla Regione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal presente contratto e subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo soggetto affidatario e del suo effettivo subentro e comunque non oltre 12 (dodici) mesi, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Il corrispettivo rimane fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel presente contratto.-----

### **ART. 3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. n. 3577/92 gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle esigenze pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste.

2. Nell'allegato B "Programma di esercizio" e nell'allegato G "Sistema tariffario" sono previsti, nello specifico, gli obblighi attinenti alla regolarità, continuità e frequenza nonché il sistema tariffario redati tenendo conto dell'offerta tecnica di Società.

3. Nell'Allegato 1 – Allegato tecnico alla Determinazione n. -----del -----, è riportato tra l'altro: l'oggetto contrattuale, il contesto di riferimento, le modalità di svolgimento del servizio, i servizi di terra minimi, gli obblighi verso le persone a mobilità ridotta.

### **ART. 4- ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La programmazione del servizio è definita annualmente sulla base delle richieste



formulate dalla Regione, tenuto conto delle esigenze di mobilità e nel rispetto delle norme e delle procedure di assegnazione degli accosti.-----

2. La Società è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui all'Allegato B già citato, come modificato secondo quanto previsto ai commi successivi.-----

3. Nel corso di validità di ciascun orario, al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere a Società di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.-----

4. Le modificazione del programma d'esercizio sia in aumento che in diminuzione non potranno in ogni caso superare per ciascun anno di durata del contratto, il 20% (venti per cento) (c.d. *quinto d'obbligo*) del totale della percorrenza annua. La Società ha l'obbligo - ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 – di assumere l'onere entro venti giorni dalla relativa comunicazione, agli stessi costi previsti offerti in sede di gara al netto di tutte le spese e costi fissi già riconosciuti.-----

5. Lo stesso servizio può inoltre essere modificato, in fase di consolidamento dell'orario complessivo, per adeguamenti tecnici del programma di esercizio, in relazione a modifiche del calendario rispetto all'anno precedente.-----

6. La Società è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.-----

7. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel successivo articolo 8, comporta una riduzione del prezzo e/o l'applicazione di penali



secondo quanto previsto dall'art. 27.-----

8. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Società alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento.-----

9. La Società è obbligata ad assicurare il traghettamento plurisettimanale verso le isole delle merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷ 61 C°) secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze di fornitura delle comunità isolate. -----

#### **ART. 5 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E**

##### **SCIOPERO**

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa dalla Società per nessun motivo.-----

2. Interruzioni del servizio sono ammesse:-----

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;-----

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza;-----

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;-----

3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Società alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento di forza maggiore.-----



4. In caso di sciopero del proprio personale la Società è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" al presente contratto, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".-----

5. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art. 27.-----

6. In caso di proclamazione di sciopero, la Società deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo art. 6.-

#### **ART. 6 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

1. La Società deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui Capo II dell'Allegato A alla Delib. n. 96/2018 dell'ART con le modalità ivi previste.

2. Inoltre la Società, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in occasione di variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse) garantirà l'invio di messaggio di posta elettronica ai soggetti di cui all'Allegato "K" recante "Soggetti da informare".-----

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 27 al presente contratto.-----

#### **ART. 7 – DISPONIBILITA' MEZZI NAUTICI**

1. La Società dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara, risultanti dall'offerta tecnica (C1) e dalla Relazione tecnica, allegate sotto le lettere "B" e "C" al presente contratto.-----

2. Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate, per la loro previa autorizzazione da parte della Regione, dovranno essere comunicate alla medesima in anticipo rispetto alla variazione stessa.-----



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La Società è obbligata ad assicurare la continuità del servizio garantendo, entro 24 (ventiquattro) ore, la sostituzione di emergenza per periodi inferiori a 30 (trenta) giorni dell'unità navale con una nave sostitutiva avente almeno le caratteristiche minime richieste in sede di gara. In caso di soste prolungate oltre tale periodo e in caso di soste per manutenzioni programmate di durata superiore a 30 (trenta) giorni, la Società si impegna a garantire la disponibilità a qualunque titolo di navi sostitutive equivalenti a quella offerta.

4. Le manutenzioni programmate che comportano la sosta delle unità navali offerte per il servizio dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo ottobre – aprile, salvo oggettiva impossibilità.-----

5. L'effettuazione di sostituzioni delle navi a qualunque titolo devono essere comunicate tempestivamente alla Regione e comunque entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

6. A tutela e garanzia delle pari opportunità di trasporto delle persone a ridotta capacità motoria, le navi dovranno essere conformi alle disposizioni della Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/2007 e s.m.i.-----

7. La Società dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.-----

#### **ART. 8 - MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE**

1. La Società è tenuta alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico,





economico e gestionale sulla base di quanto previsto nell'Allegato "N" recante il  
"Monitoraggio Tecnico Economico Gestionale".

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso alla Regione nei termini  
e nei modi di cui all'Allegato "N" già citato.-----

3. La Società deve comunicare alla Regione, su base mensile, entro il giorno 10  
(dieci) del mese successivo a quello di riferimento, le informazioni di cui all'Allegato  
"D" recante "Monitoraggio del servizio". Le informazioni saranno comunque  
disponibili presso la Società a partire dal giorno successivo a quello dello  
svolgimento del servizio.-----

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

1. Alla Società è dovuto un corrispettivo per l'assunzione degli obblighi di Servizio  
calcolata secondo quanto previsto dalla Misura 8 dell'Allegato A della Delib. ART  
22/2019.

2. Il suddetto corrispettivo per l'intero periodo di durata del presente Contratto di  
Servizio, è pari a euro ..... (...../00); l'importo annuale è pari a  
..... , oltre IVA a termine di legge e comprensivo degli oneri per  
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza pari ad Euro -----  
(-----) come indicati in offerta economica.

3. Gli importi unitari sono i seguenti: -----€/miglio nautico, -----  
€/corsa semplice.

4. Il suddetto importo deve intendersi onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere  
connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese  
sostenute dalla Società nell'espletamento del servizio, ove non previste nel relativo  
Allegato Tecnico e negli altri relativi atti di gara.-----

5. Alla Società è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli



di viaggio, i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per massimo di 60 (sessanta) giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione semestrale definita entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno.-----

6. Sull'importo complessivo da corrispondere verrà operata, per le attività di vigilanza e di monitoraggio delle prestazioni contrattuali, una detrazione nella misura del 2 (due) per mille. Tale detrazione sarà operata all'atto dell'adozione della determinazione di impegno di spesa.

#### **ART. 10 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9, la Società emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un quarto dell'importo annuale di riferimento. Le fatture, intestate a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica - ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - e dovranno contenere l'espresso riferimento al contratto, incluso il codice identificativo gara (**CIG 8146706A75**) e le prestazioni cui si riferisce.-----

2. La liquidazione delle somme in acconto avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura e previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e suoi allegati.-----

3. Il saldo annuale è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli su



base annuale calcolando le percorrenze reali, dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali, e comunicato alla Società entro il terzo mese dell'anno contrattuale successivo a quello di riferimento e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento. Per quanto concerne l'ultimo saldo a fine contratto, l'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.-----

4. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.-----

5. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di servizio, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice: CIG 8146706A75. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto di servizio siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio la Regione provvederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile così come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.-----



7. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note

le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in

difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di

legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.-----

8. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con la Società ulteriori

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.-----

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società può sospendere lo

svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di

gara. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può

risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi

mediante raccomandata A/R o PEC ai sensi del successivo art. 31.-----

10. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento)

sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016,

riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun

arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalla Regione solo al termine del

contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione

del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5%

(zero virgola cinque per cento) deve essere calcolata e applicata sull'importo

imponibile nei casi di fatturazione di servizi.-----

11. Per l'espletamento dei servizi nient'altro è dovuto dalla Regione alla Società oltre

a quanto previsto nel presente contratto.-----

#### **ART. 11 - SISTEMA TARIFFARIO**

1. Le tariffe da applicare al Servizio oggetto del presente contratto sono riportate



nell'Allegato G recante il "Sistema tariffario", come integrato con le eventuali offerte  
migliorative proposte in sede di gara.-----

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti,  
onnicomprensivo delle diverse voci (tasse portuali, bunker, addizionali varie), esclusi  
i diritti di prevendita e prenotazione.-----

3. La Società si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel  
comma 1, aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.-----

#### **ART. 12 – POLITICA DELLA QUALITA' E CARTA DEI SERVIZI**

1. La Società è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità  
relativamente ai seguenti fattori di qualità:-----

a) Regolarità e puntualità del servizio

b) Informazioni all'utenza e trasparenza

c) Accessibilità commerciale;

d) Pulizia e confort dei mezzi;

e) Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento  
a PMR);

f) livelli minimi di qualità ambientale.

2. L'Allegato E, definisce i livelli minimi qualitativi richiesti, le modalità di controllo del  
loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto dei livelli  
minimi.

3. La Società ha elaborato la propria Carta dei servizi e le condizioni generali di  
trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione  
della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M.  
30/12/1998 e ss.mm.ii., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi  
marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge



24/12/2007, n. 244.-----

4. La Società provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei servizi e delle condizioni generali di trasporti entro il 31 marzo di ogni anno anche per via telematica dandone comunicazione alla Regione. Il mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 24, lettera H.-----

5. La Società aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.-----

6. La Carta dei Servizi predisposta dalla Società è allegata al presente contratto (Allegato H "Carta dei servizi").-----

7. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi comportano una nuova pubblicazione della stessa, l'aggiornamento del sito internet aziendale e l'aggiornamento dell'Allegato "H" già citato, nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato "I" recante le "Modalità di consegna documenti".-----

8. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Società si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.-----

9. La Società è tenuta ad uniformarsi alla disciplina regionale in materia di gestione dei reclami relativi al trasporto pubblico locale (portale [www.segnalaundisservizio](http://www.segnalaundisservizio)).

#### **ART. 13 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI**

1. In caso di ritardo la Società informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. -----

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Società di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.-----



3. La Società dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.-----

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.-----

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.-----

#### **ART. 14 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)**

1. È fatto divieto alla Società per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:-----  
- di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;-----  
- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.-----

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.-----

3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, la Società è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato "J" al presente contratto, recante "Assistenza PMR e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.-----

4. A bordo delle navi la Società fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a



mobilità ridotta per lo meno l'assistenza di cui all'Allegato "J" citato.-----

5. La Società ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:-----

a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo alla Società anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;-----

b) la Società adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;-----

c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), la Società, fa tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;-----

d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato: -----

1) in un orario stabilito dalla Società a condizione che non preceda di più di 60 (sessanta) minuti l'orario di partenza pubblicato;-----

2) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 (trenta) minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.-----

e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un'animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica alla Società, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi





passaggeri.-----

6. La Società, inoltre:-----

a. assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato "J" già citato; -----

b. assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.-----

7. Ai fini di cui al comma 6, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del contratto o, nel caso di nuovi dipendenti, dall'assunzione. I corsi di aggiornamento di cui al comma 6 lettera b), dovranno tenersi ogni qualvolta si verifichino modifiche legislative sostanziali in materia.-----

8. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito dalla Società. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

9. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.-----

10. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie*



*navigabili interne".-----*

#### **ART. 15 – ACCESSIBILITA' COMMERCIALE**

1. La Società è obbligata a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio come da offerta tecnica. I livelli minimi di accessibilità commerciale sono indicati nell'Allegato tecnico e nell'Allegato E.

#### **ART. 16 - RECLAMI**

1. La Società si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.-----

2. La Società deve fornire alla Regione, secondo quanto indicato nell'Allegato "I" recante "Modalità di consegna documenti", i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province).-----

#### **ART. 17- COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL CONTRATTO**

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di reciproca cooperazione, le Parti si impegnano a costituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da almeno due rappresentanti della Regione e almeno un rappresentante del Gestore.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore del Servizio competente, che provvederà alle relative convocazioni, ed è supportato da una segreteria tecnica a carico della Regione. Potrà inoltre essere nominato un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore di comune accordo tra le Parti con funzioni consultive e con spese a carico della parte richiedente.



3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali, con funzioni consultive non vincolanti in relazione all'applicazione di penali e alle riduzioni di corrispettivo. Ciascuna delle Parti potrà coinvolgere nei lavori, ove necessario ed in relazione agli argomenti trattati, i referenti interessati alla risoluzione delle problematiche emerse.

4. La partecipazione al Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

1. Si richiama integralmente l'art. 105 del Codice. La Società può subappaltare per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto tutti i servizi oggetto del presente contratto.-----

#### **ART. 19 - PERSONALE**

1. La Società dovrà rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali.-----

2. La Società è tenuta, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);-----

3. La Società è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei



contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 30, dal comma 5 al comma 6, del Codice dei contratti pubblici. La REGIONE verifica, contestualmente alla corresponsione trimestrale del rateo del prezzo di cui al precedente art. 3 il corretto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva - DURC.-----

4. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la Regione – ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici - essendo contro di essa proponibile azione diretta anche ex articolo 1676 codice civile, sospende l'erogazione del corrispettivo e assegna alla Società un termine di quindici giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove la Società non si adegui nel termine stabilito, la Regione procede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'articolo 30 del presente contratto, trattenendo dai primi pagamenti utili da effettuare o, in mancanza, dalla cauzione definitiva, le somme dovute alla Società e procede al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.

5. La Società è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2, dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: [http://www.REGIONE.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20140204093040.pdf](http://www.REGIONE.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf), e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi



ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

## **ART. 20 – TRASPARENZA E PIANO DI ACCESSO AL DATO**

1. Sono accessibili a chiunque, e pubblicati sul sito web della Regione e della Società, almeno i seguenti documenti:

- a) Contratto di servizio comprensivo di tutti gli allegati, escludendo i contenuti sensibili di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali;
- b) schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati in forma sintetica;
- c) indagini sulla domanda di mobilità potenziale;
- d) Carte della qualità dei servizi;
- e) relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche;
- f) il numero di reclami ricevuti dalla Regione.

2. Il piano di accesso al dato è allegato al presente contratto di servizio e redatto secondo le modalità previste dalla Delib. ART 96/2018.

2. La Società è obbligata a comunicare alla Regione ogni informazione e dato, con i formati stabiliti dalla Regione, che consenta la pubblicazione da parte della stessa di tutto quanto previsto dalla delibera ART citata o da altre disposizioni regionali vigenti.

## **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. ----

2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste negli atti di gara e oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile, la Regione si riserva di provvedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante raccomandata A/R o PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta



regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

3. In particolare la Regione potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -----

3.1 reiterata inosservanza di disposizioni contrattuali che regolano l'esercizio del servizio;-----

3.2 mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L.;-----

3.3 reiterato mancato versamento degli oneri previdenziali in favore dei propri dipendenti;-----

3.4 inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;-----

3.5 grave inadempimento di disposizioni normative che regolano la materia dei trasporti;-----

3.6 gravi e ripetute irregolarità nell'erogazione del servizio per cause non dovute a forza maggiore;-----

3.7 caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;-----

3.8 in caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo e in caso di interruzione del servizio non giustificata da ragioni oggettive;-----

3.9 venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;-----

3.10 sopravvenuto fallimento, liquidazione o cessazione attività o altre situazioni



equivalenti a carico della Società;-----

3.11 qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non vengano effettuate tramite conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente contratto di servizio.-----

3.12 in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;-----

3.13 in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata.

4. La Regione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. -----

5. In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, la Regione contesta il fatto per iscritto alla Società, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. -----

6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla Società solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalla Regione in conseguenza della risoluzione. -----

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la



cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Società possa dar luogo anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.-----

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società mediante raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.-----

10. In caso di risoluzione del contratto è espressamente convenuto che non è previsto alcun indennizzo.-----

#### **ART. 22 – RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. La Regione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.-----

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:-----

a. qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;

b. qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed





appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta la Società medesima;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. -----

3. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.-----

4. In caso di recesso, la Società ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile. -----

5. La Regione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. -----

6. La Regione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della Società qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.-----

7. La Regione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con la Società, per periodi non superiori a



nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo.

#### **ART. 23 – CONDIZIONI DI SUBENTRO NUOVO GESTORE**

1. L'affidatario si impegna, attraverso accordi tra le parti, a garantire al nuovo gestore la validità dei titoli di viaggio già emessi.

#### **Art. 24 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.

2. E' previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti in sede di comitato tecnico di gestione del contratto.

3. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.-----

4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.-----

#### **ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione una garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva, in atti, che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, è costituita per l'intera durata del contratto,



per l'importo di € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) corrispondente al 5% (cinque

per cento) dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli

articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia n.

\_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, con sede in

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ – acquisita con la nota prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Società e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. -----

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 24 "*Decurtazione e penali*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-----

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione contraente, per quanto di ragione, verso la Società, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.-----

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla



base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento). Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.-----

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.-----

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.-----

#### **ART. 26 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE**

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, della Società e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.-----

2. La Società, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Società possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.-----

3. La Società dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.-----

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Regione e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la



copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

#### **ART. 27 – DECURTAZIONI E PENALI**

1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal presente contratto, dall'allegato tecnico e dall'offerta tecnica e Relazione tecnica, la Regione applicherà alla Società una:-----

a) riduzione del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario migliatico moltiplicato per le miglomesse) qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, venga percorso un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto;-----

b) penale pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa, qualora a causa avarie e/o altri motivi tecnici imputabili all'azienda venga sospesa la corsa;-----

c) penale pari a 3 (tre) volte il corrispettivo giornaliero in caso di totale mancata effettuazione del servizio giornaliero per motivi tecnici imputabili alla Società; -----

d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali sostitutive non conformi a quanto previsto all'art. 7, comma 3; -----

e) penale pari a 0,75 (zero virgola settantacinque) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio percorso con l'utilizzo non autorizzato di unità navali difformi da quanto dichiarato nell'offerta tecnica e Relazione tecnica;-----



f) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale giornaliero netto della linea in caso di variazioni del programma d'esercizio non autorizzate dalla Regione;-----

g) penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni previste di cui all'allegato I già citato;

h) penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale annuo netto, in caso di violazione degli altri obblighi di cui al presente contratto, per ogni giorno di inadempimento dei relativi obblighi;-----

i) penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo netto del contratto di cui al precedente art. 3, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere;-----

k) riduzione dell'80% (ottanta per cento) del costo di ogni singola corsa omessa, in caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero del personale;---

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto di cui al precedente articolo 3, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto. -----

3. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Regione provvede, con PEC, ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. La Società, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante PEC.

4. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali relative all'anno contrattuale, dalla prima rata successiva del saldo o in pagamenti intermedi.



5. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la Società ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, può procedere alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo articolo 21.-----

#### **ART. 28 - VIGILANZA**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio è svolto dalla Regione che a tale scopo ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Società nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia. La Società è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione. -----

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, i quali possono effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nell'Allegato E già citato per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti.-----

3. Le risultanze di detti controlli, saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.-----

#### **ART. 29 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. La Società per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del servizio di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, si impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale precedentemente impiegato dal gestore uscente nella tratta in argomento e dalla stessa individuato come idoneo, qualora ciò sia armonizzabile con le esigenze della propria organizzazione di impresa e sulla base



del fabbisogno organizzativo richiesto dall'esecuzione del contratto.

2. Per la disciplina delle condizioni giuridiche ed economiche nonché delle modalità di gestione del trattamento di fine rapporto, dell'eventuale trasferimento del personale si richiama la Misura 14 e in particolare il punto 4.-----

### **ART. 30 - TRASPARENZA**

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente: -----

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; -----

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; -----

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. -----

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa della Società, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-----

### **ART. 31 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ**

1. La Società è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato D già citato.-----





2. La Società è tenuta a rendere possibile per la Regione, su richiesta della stessa, il controllo in tempo reale del servizio reso con accesso web, sulla base dei dati trasmessi da idoneo sistema Informatico.-----

#### **ART. 32- RISERVATEZZA**

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.-----

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.-----

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.-----

4. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.-----

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Società è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.-----

6. La Società può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.-----



### **ART. 33 - REFERENTE DEL CONTRATTO**

1. Con la stipula del presente atto la Società individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Società stessa.-----

2. Qualora la Società dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni.-----

### **ART. 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto alla Società di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del D.Lgs. 50/2016. In difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo 30.----

2. È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.-----

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. -----

### **ART. 35 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. -----

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Società si obbliga a manlevare e



tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione. -----

3. La Regione si impegna ad informare prontamente la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Società riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Società.-----

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.-----

#### **ART. 36 – PATTO DI INTEGRITA'**

1. Il contraente è tenuto al rispetto del patto di integrità sottoscritto unitariamente al presente contratto e depositato agli atti della Regione. -----

2. Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre alle sanzioni indicate dall'art. 24, comma 1, lett. h) del medesimo patto.-----

#### **ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello



necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la

Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi

esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.-----

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle

finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi

e temporali di volta in volta individuati. -----

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il

mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base

dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di

enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione

dei dati personali.

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della

Regione individuati quali incaricati del trattamento. -----

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da: -----

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione

in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello

di protezione; -----

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per

adempimenti procedurali; -----

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria. -----

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da



quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.-----

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. -----

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.-----

#### **ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono altresì a carico della Società l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta -----

Si dà atto che la Società ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).

2. Sono a carico della Società le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016.-----



**ART. 39 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DI**

**SOCIETÀ O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento della Società o di risoluzione del Contratto per inadempimento della medesima, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.-----

**ART. 40 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte degli uffici regionali di ragioneria.-----

2. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. -----

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.-----

4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.-----

**ART. 41. – RINVIO**



1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concessioni di servizi e, in subordine, alle norme del codice civile.-----

#### **ART. 42 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La sottoscritta \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante di Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Premesse, elencazione degli articoli.....-----

#### **ART. 43 – FORMA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 17/10 del 16.04.2013 che rinvia per gli adeguamenti di carattere informatico alla nota prot. 2209 del 21 marzo 2013 della Direzione generale degli affari generali e della Società dell'informazione.-----

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to digitalmente

F.to digitalmente